**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 6 dicembre 2016

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di

origine controllata «Marino». (16A08624)

(GU n.292 del 15-12-2016)

IL DIRIGENTE PQAI IV

della Direzione generale per la promozione della qualita'

agroalimentare e dell'ippica

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per

la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 3

novembre 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i

titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i

rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli

atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di

competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come

modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante

organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche

per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il

regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo

all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei

mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.

922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007

del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, recante

modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del

Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e

le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,

l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti

vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela

delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei

vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8

aprile 2010, n. 61, ed in particolare del decreto ministeriale 7

novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la

presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP

dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento

(CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 1970,

con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di origine

controllata dei vini «Marino», ed e' stato approvato il relativo

disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali sono state

apportate modifiche al citato disciplinare;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente

l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP

consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi

alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo

2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi

fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi

dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n.

1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo

fascicolo tecnico della DOP «Marino»;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 2014, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 17 settembre

2014 e sul sito del Ministero sezione prodotti DOP e IGP, con il

quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione

della predetta DOP;

Vista la domanda presentata per il tramite della Regione Lazio, nel

rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7

novembre 2012, e previo pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della

Regione medesima dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione

della stessa domanda, su istanza del Consorzio tutela denominazione

Marino, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione

dei vini a Denominazione di origine controllata «Marino»;

Considerato che detta richiesta di modifica non comporta alcuna

modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-quater,

paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e che

pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura

semplificata di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012,

art. 10, comma 8, conformemente alle disposizioni di cui all'art.

118-octodecies, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n.

1234/2007;

Visto il parere favorevole della Regione Lazio sulla citata

domanda;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP

ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 17 novembre 2016;

Ritenuto di dover procedere alla modifica del disciplinare di

produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Marino»

in conformita' alla citata proposta;

Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del

Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la

conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato dei

vini DOP «Marino» cosi' come approvato con il citato decreto

ministeriale 30 novembre 2011, da ultimo modificato con il decreto

ministeriale 9 settembre 2014, e di dover comunicare la modifica in

questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo

tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art.

118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007,

tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla

Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a)

del regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

1. Il disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di

origine controllata «Marino» consolidato con le modifiche introdotte

per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui

all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007,

cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e

da ultimo modificato con il decreto ministeriale 9 settembre 2014

richiamati in premessa, e' modificato all'art. 8 del disciplinare di

produzione, cosi' come indicato nell'allegato al presente decreto.

2. La modifica di cui al comma 1 entra in vigore a decorrere dalla

data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

3. La modifica al disciplinare consolidato della DOP «Marino», di

cui al comma 1, sara' inserita sul sito internet del Ministero -

sezione prodotti DOP e IGP - vini DOP e IGP - e comunicata alla

Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo

tecnico gia' trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi

dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n.

1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2016

Il dirigente: Polizzi

Allegato

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di

origine controllata «Marino».

All'art. 8, secondo periodo, del disciplinare di produzione dei

vini a Denominazione di origine controllata «Marino», alla parola

«racchiuso» e' aggiunto «o meno».